



Alla Provincia di Rovigo

Area Ambiente

Alla c.a. del Presidente

Alla c.a Presidente della Commissione Provinciale V.I.A.

All' A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Rovigo

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Verona, Rovigo e Vicenza

Al Sindaco di Rovigo

Al Sindaco di Costa di Rovigo

Al Sindaco di Lusia

Al Sindaco di Villanova del Ghebbo

Oggetto: Osservazioni in sede di V.I.A. del progetto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso Viale Amendola – Rovigo

In relazione alla procedura di V.I.A. inerente il progetto di **modifica sostanziale di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante l'inserimento di attività di recupero rifiuti pericolosi e non** situato in viale Amendola a Rovigo, presentato dalla Ditta ECOPOL al fine di consentire il trattamento degli stessi attraverso la tecnica di desorbimento termico, le scriventi associazioni chiedono di tenere in debita considerazione il quadro **ecologico-ambientale e sanitario** nel quale opererebbe tale impianto **che** se convertito anche a impianto di trattamento ad alte temperature di terreni contaminati da idrocarburi.

La natura del progetto in esame, che viene presentato, anche ai fini dell'AIA, come semplice modifica all'impianto esistente di stoccaggio di rifiuti, **quando in realtà si è in presenza di un nuovo impianto di recupero di rifiuti mediante trattamento chimico-fisico** prevede l'introduzione di una tecnologia del tutto nuova: **il desorbimento**.

La ricomprensione dell'impianto in progetto nel novero delle industrie insalubri di prima classe la cui procedura autorizzativa **è di competenza comunale**, si inserisce nella procedura di AIA/VIA qui in esame, per cui **al Comune di Rovigo spetta richiedere all'ULS ed ad Arpa i pareri di competenza** ai fini di indicare le prescrizioni necessarie ex art. 216 e 217 TULS da adottare per evitare impatti derivanti dall'esercizio dell'insediamento sulla salute pubblica, se del caso, anche ostative al rilascio dell'autorizzazione;

A giudizio delle scriventi, una modifica nella destinazione d'uso dell'area rispetto alle **inequivocabili** indicazioni del PAT (Piano di Assetto del Territorio approvato nel 2012) **e del PI (Piano degli Interventi variante 12 in vigore dal 12.12.2024), coerenti con la pianificazione sovraordinata PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) e PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)**, con ampliamento dell'attuale struttura produttiva (**inserimento di desorbitore**, silos e modifiche alla rete viaria), necessita, **oltre che di una variante urbanistica e permesso di costruire**, di un'analisi approfondita su ulteriori impatti, sversamenti di reflui e di emissioni gassose, considerando anche eventuali rischi di malfunzionamento o casi accidentali nelle fasi di stoccaggio, trattamento e trasporto sia del materiale sia in entrata che in uscita dall'impianto stesso.

E' bene sottolineare che **la disponibilità giuridica del sito** in capo alla ditta è limitata dalla previsione contenuta nella **convenzione di compravendita del sito dal Comune e l'attuale ECOPOL all'art.6 è**

vincolata al solo stoccaggio dei rifiuti, a cui il progetto di trattamento mediante desorbimento termico è chiaramente estraneo.

La **novità** dell'impianto in progetto (e non semplice modifica dell'impianto esistente) ha importanti effetti, in primo luogo in termini di applicazione dell'art. 35 delle NTA del PTRC (relativo all'"Ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti", che al 3° comma prescrive in termini molto netti: **"I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee e produttive o per servizi tecnologici"** Negli atti progettuali presentati per la VIA la previsione di quest'ultimo divieto viene negata proprio in forza della presunta natura di impianto esistente e non nuovo impianto, quale è chiaramente l'insediamento in progetto.

Noti **problemi di sicurezza viabilistica** della SR88, unitamente al fatto che tale tratta stradale alberata risulta essere sottoposta vincolo paesaggistico con decreto ministeriale, pongono, a giudizio delle scriventi, la necessità di ulteriori approfondimenti, circa gli impatti connessi al traffico di mezzi pesanti e all'attivazione dell'impianto di trattamento rifiuti pericolosi. Va altresì ricordato che modifiche alla viabilità che vadano, come nel caso in oggetto, a interferire con la strada vincolata stessa **richiedono l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' Art.146 D.Lgs.42/2004.**

Ciò premesso si consideri che il territorio in cui è inserito l'impianto è zonizzato dal PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) e dal PAT come *"Area ad elevata utilizzazione agricola"*. In particolare a partire da un chilometro circa a nord dell'impianto fino alla sponda dell'Adige, distante circa due chilometri, è interessato da un'agricoltura a indirizzo ortofrutticolo di particolare pregio che fa capo al Mercato ortofrutticolo di Lusia, uno dei più importanti d'Italia e l'unico in Europa a produrre ed esportare una lattuga a marchio IGP (oltre naturalmente all'Aglio Polesano DOP). La particolare capacità di produzione agricola si deve alla particolare tessitura dei terreni, prevalentemente sabbiosi, di origine alluvionale e delle acque oligotrofiche originate dal fiume Adige, da cui dipende anche la rete scolante e irrigua del territorio in questione. Tale equilibrio ecologico, fragile per sua stessa natura, risulta già parzialmente compromesso, soprattutto per quanto attiene ai canali irrigui principali già pesantemente messi alla prova dalle attività produttive in essere. In particolare il canale Ceresolo a giudicare dai dati disponibili nei rapporti periodici pubblicati da ARPAV sullo stato delle acque superficiali della Provincia di Rovigo, guadagna giudizi qualitativi che oscillano tra lo "scarso" e il "cattivo". Un quadro che preoccupa e che si manifesta anche visivamente nell'accelerazione di perdita di biodiversità che i corsi d'acqua e gli stagni d'acqua dolce polesani stanno attraversando in questi anni e rispetto alla quale servirebbe adottare provvedimenti urgenti e concreti in favore di un alleggerimento delle attività produttive impattanti che già gravano nel loro complesso sul territorio polesano, piuttosto che un loro potenziamento o l'aggiunta di nuove. In questa sede non ci soffermiamo sulla qualità dell'aria di partenza a cui verrebbero ad aggiungersi ulteriori emissioni, seppur nei limiti di legge, solo perché il tema è ben più noto e studiato e non merita ulteriori commenti.

I caratteri ambientali su esposti e quelli che seguono hanno indotto il comune di Rovigo a integrare la rete ecologica del PAT con due *"Ambiti di connessione ecologica"*, uno a est e uno ad ovest: nell'ambito ovest è inserito l'impianto in questione.

In virtù della presenza di specie di interesse comunitario che si possono osservare nei biotopi meno compromessi, in particolare quelle elencate agli allegati II e IV della Direttiva "Habitat" (vedasi schema seguente) a giudizio delle scriventi non sarebbe fuori luogo invocare la V.I.N.C.A. per qualsiasi nuovo insediamento o conversione dello stesso si intenda proporre in questa zona.

Tutto ciò premesso, ci venga consentito di elencare alcune delle emergenze ambientali e culturali più importanti che ricadono in un raggio di non oltre 2000 m in linea d'aria dall'impianto in oggetto, su cui le scriventi ritengono debbano essere analizzate eventuali interferenze o impatti con le attività previste dal progetto.



BENE TUTELATO	Distanza dall'impianto (m)	Vincoli a cui è sottoposto	Fonte
Strada regionale 88	0	BELLEZZE D'INSIEME -D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c) – artt. 136 - 146 D.Lgs.42/2004	Provincia di Rovigo - Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo
Naviglio Adigetto	700	CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146 T.U. Dlgs. n. 42/2004	Provincia di Rovigo - Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo
Canale Ceresolo	1.400	CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146 T.U. Dlgs. n. 42/2004	Provincia di Rovigo - Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo
Oasi di Protezione di Concadirame (Barchessa Baldi e Boji della Feriana)	1.500	BELLEZZE INDIVIDUE - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. a) Oasi di protezione ai sensi dell'art. 21 c) L. 157/92	Provincia di Rovigo - Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo Regione Veneto Piano Faunistico Venatorio Regionale
Fiume Adige (e linea ciclopeditonale della destra adige)	2.000	CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146 T.U. Dlgs. n. 42/2004	Provincia di Rovigo - Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo
Villa Grimani (Rustico Grimani, Targa-Treves-Usigli) – Loc. Grompo (RO)	1.500	VILLA VENETA (seconda metà XVI secolo) ELEMENTI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO	Provincia di Rovigo – PTCP - Elenco delle Ville venete del Polesine (n. 199)
SPECIE TUTELATA	Distanza dall'impianto (m)	Vincoli a cui è sottoposto	Fonte

Testuggine palustre (<i>Emys orbicularis</i>)	Nella tavola UTM (lato: Km 5X5) ove insiste l'impianto	Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II della Convenzione di Berna (1979)	Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds), 2007. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensi one Ed., Portogruaro, 239 pp.;
Tritone crestato italiano (<i>Triturus carnifex</i>)	Nella tavola UTM (lato: Km 5X5) ove insiste l'impianto	Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II Convenzione di Berna (1979)	Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds), 2007. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensi one Ed., Portogruaro, 239 pp.;



Rana di Lataste (<i>Rana latastei</i>)	Nella tavola UTM (lato: Km 5X5) ove insiste l'impianto	Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II Convenzione di Berna (1979)	Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds), 2007. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensi one Ed., Portogruaro, 239 pp.;
---	--	--	--

Si evidenzia infine che il complesso di Villa Grimani (Rustico Grimani, Targa-Treves-Usigli) in località Grompo è soggetto alla definizione dei coni visuali da parte del PI (Piano degli Interventi) come prescritto dal PAT. Non è da escludere che, considerata la possibile ampiezza visuale di un territorio di pianura, l'individuazione non possa interessare il sito in questione.

Ne consegue, dati i quadri ambientali, del valore dell'economia a indirizzo agricolo di pregio e le particolari evidenze paesaggistiche e relative specie di interesse comunitario rilevabili nelle vicinanze, in considerazione anche della non precisata provenienza dei rifiuti che verrebbero lavorati, le scriventi associazioni chiedono che si valuti l'ipotesi di orientare la bonifica di tali rifiuti presso suoli già compromessi e consumati, a stretto raggio dall'origine dei rifiuti stessi.

Non da ultima si chiede che il progetto venga sottoposto a **valutazione di impatto sanitario** con l'auspicio che di tale richiesta convenga anche l'**amministrazione comunale**, nella figura di garanzia nella tutela della salute pubblica rappresentata dal **Sindaco**. Tutto ciò nell'ottica di una più responsabile e attenta adesione alle norme di salvaguardia ambientale e di contrasto al consumo dei suoli. Le scriventi si riferiscono in particolare alla Legge Regionale n. 14/2017 ("Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo"), la quale pur ponendosi l'obiettivo di "ridurre progressivamente il consumo di suolo tramite programmazione regionale e comunale, incentivando la rigenerazione urbana, la densificazione e la rinaturalizzazione", stenta ancora oggi a trovare una vera applicazione, in particolare in Polesine, a causa dell'effetto cumulativo di molteplici progetti gravanti sul territorio fra cui quello in questione.

Alle incongruenze di natura urbanistica e ambientale sopra citate dall'insediamento in quanto tale, le scriventi non possono che segnalare sostanziali incompatibilità del progetto proposto sul piano logistico-viario che fanno supporre non sia stata fatta una preliminare valutazione in loco degli spazi disponibili. Dentro il sedime del sito lo spazio di manovra è insufficiente, anche per una sola motrice a 3 assi. Un camion (es.: un bilico o autoarticolato o un dumper) non può girarsi, non può manovrare, e non può girare attorno allo stabilimento. Il sito è palesemente piccolo, e curiosamente sullo studio preliminare

ambientale, datato agosto 2023, questi aspetti non vengono presi in considerazione. Non esiste pertanto allo stato attuale, per lo meno dalla documentazione di cui ci è dato disporre, un piano quotato che stabilisca le caratteristiche e le dimensioni dei mezzi chiamati ad operare nell'ipotesi in cui si operi a pieno regime.

Aggiungiamo che la sede stradale della SR88 è conterminata e limitata in larghezza (stiamo parlando di una strada concepita nei primi anni '30 dello scorso secolo sulla base dei mezzi circolanti a quel tempo) e non c'è possibilità di rallentare o fermarsi in sicurezza per svoltare. Oltre ad esservi i platani, ai due lati si trovano profondi fossati. Non ci sono pertanto le condizioni per realizzare corsie di decelerazione o spazi di sosta extra sito; quella strada è stata protagonista di numerosi incidenti ed è tuttora pericolosissima. Va da sé che il livello di rischio, già molto elevato, a giudicare dal numero di incidenti stradali gravi avvenuti in quel tratto, andrebbe ulteriormente ad aumentare ponendo seri problemi di sicurezza di cui le autorità preposte alla sicurezza viaria oltre che della Commissione VIA devono tenere in debito conto.

Quanto all'**impatto odorigeno**, esso è sempre un nodo cruciale per qualsiasi impianto che usi matrici contenenti idrocarburi e/o altri composti volatili più o meno pericolosi. La questione è che non il processo, bensì le materie prime destinate all'impianto (in questo caso rifiuti speciali sotto forma fisica di fanghi), rappresentano una sorgente di odori sgradevoli **ben prima** di essere immesse nelle attrezzature per il desorbimento termico. Ricordiamo a tal proposito due principi di base: se una sostanza è odorosa significa che è emissiva, pertanto andrebbe contrastata con il **confinamento**, una pratica molto costosa ed impegnativa perché **richiede spazio**. In tema di rifiuti infine ricordiamo che la emissività di molteplici fanghi è **non** odorosa, ma **venefica**. E questo tipo di valutazione, se la valutazione previsionale non considerava tutti i punti di emissione né la cumolazione con altre attività esistenti nell'arco di 2 km, a nostro avviso non è stata considerata. Forti perplessità inoltre rimangono su natura, tipologia, pericolosità di emissioni al di là dell'odore, da attribuire alle svariate tipologie di fanghi da sottoporre a trattamento.

Serve inoltre una disamina tecnica sulle attrezzature e lavorazioni previste, ampiamente richiesta dalla commissione - che dal processo di desorbimento non vi sia emissione di inquinanti aerei ovvero che questi siano tutti perentoriamente intercettati dai sistemi di filtraggio o post-combustione dei vapori (o fumi).

Il Presidente della commissione e dirigente provinciale, alla determinazione 167 del 28/1/2025, nel riferirsi ad aree con elevata vocazione produttiva e di possibili ricadute di inquinanti sulle colture esistenti (dop e igr) asserendo che la valutazione su questo aspetto del progetto è limitata, dichiara che "non sono specificati i sistemi di verifica dei rifiuti in entrata, le concentrazioni di solventi massime ammissibili negli stessi". Rileviamo che non accenna a pfas e clorati come invece emerge dai lavori della commissione nelle due sedute dedicate, aggiungendo "non sono specificati i possibili altri composti/inquinanti presenti (in realtà, nel secondo incontro, viene allegata una lista di codici CER aggiuntiva agli attuali autorizzati), anche in relazione alla loro capacità di abbattimento termico".

Una problematica essenziale su cui concentrarsi in sede di VIA è a nostro giudizio comprendere, dichiarare ed elencare le emissioni delle matrici in ingresso e a stoccaggio in attesa di trattamento. Le reali misure dello stoccaggio. E infine, il sistema della gestione dei controlli delle emissioni, a freddo, come a caldo.

Altrettanto importante dovrà essere l'esito della VIA sulle "carenze descrittive dei sistemi di gestione delle emissioni gassose, e la rete degli scarichi" (ricordiamo che la SR88 non è servita da impianto fognario adeguato). I fanghi a stoccaggio che andranno termicamente ridotti, presentano/possono presentare eluati liquidi e di quale natura. Si dovrà approfondire nel dettaglio dove finiscono quelli che non evaporano o sublimano con il trattamento termico. Sarà da vedere quindi attentamente la questione "gestione rifiuti" già sollevata dal comitato Tecnico Provinciale. La Commissione stessa scrive che, dalla relazione presentata, non si sa di quanto, attraverso il desorbimento termico, le concentrazioni di



solventi - il cui massimo non è dichiarato - si abatteranno previsionalmente. Nel prendere atto che la tecnologia presentata serve ad abbattere i solventi e altri inquinanti contenuti nei fanghi trattati ma non si sa di quanto, non se ne può evincere l'efficacia, non è noto da dove si parte (trattandosi di CER più o meno generici, è prevedibile dover trattare sostanze inquinanti da sopra soglia a infinitamente sopra soglia) e non è noto dove si arriva, in quanto nei riguardi di una matrice è fortemente inquinata da un determinato composto, il trattamento termico dovrà essere commisurato in termini di tempo in ragione della materia prima seconda utilizzabile per scopo (come inerte ad esempio).

Nel concludere, in ragione degli aspetti tecnici sollevati:

a fronte dell'ambiguità con cui viene definita ancora oggi come "revamping" un'operazione di **totale trasformazione e destinazione d'uso di un impianto destinato a stoccaggio a impianto di trattamento** con conseguente emissione di sostanze volatili e produzione di sottoprodotti della lavorazione prima non previsti,

considerate le lacune di carattere viario oggettive e a nostro giudizio incolmabili nel caso di prosecuzione del progetto,

considerate le lacune finora non colmate in termini di funzionamento dell'impianto, conoscenza dei materiali sia in entrata che in uscita dall'impianto, quantità e provenienza, caratteristiche fisico-chimiche delle emissioni sia solide che liquide che gassose,

considerato il delicato quadro agro-ambientale descritto in cui andrebbero a insistere attività, il cui rischio 0 in termini di emissioni o di sversamenti incidentali non potrà escludersi,

considerati i limiti strutturali e dimensionali della struttura di partenza e delle relative pertinenze che oltre la praticabilità degli spazi aumentano il suddetto rischio di incidenti,

considerati i tristi precedenti del passato che in buona sostanza hanno determinato l'attuale condizione di semplice stoccaggio a cui è a tutt'oggi autorizzato l'impianto,

considerata l'opportunità che offrono oggi le moderne tecnologie di lavorare *in situ* i fanghi da destinare a bonifica evitando impatti su aree non contaminate (come il territorio oggetto) e riducendo gli impatti ambientali ove insistono,

venendo meno infine la pubblica utilità a cui il procedimento di VIA si richiama rapportando tale operazione ai costi ambientali e sociali che essa produrrebbe,

poiché la presentazione del progetto in esame **come impianto esistente (e non come nuovo impianto)** risulta essere stata operata **sin dall'avviso pubblico**, con effetti obiettivamente pregiudizievoli per la partecipazione pubblica,

si chiede

la **rinnovazione dell'intera procedura** sin dall'avviso pubblico.

Sebbene l'avviso pubblico sia di competenza della ditta proponente, **alla Provincia spetta garantire l'obiettività e correttezza delle informazioni fornite.**

Con l'auspicio che la commissione VIA e gli altri enti indirizzo svolgano quella funzione di garanzia e prevenzione che numerosi cittadini rappresentati dalle scriventi associazioni si aspettano, le scriventi Associazioni porgono

Distinti saluti

Rovigo, 02/01/2026

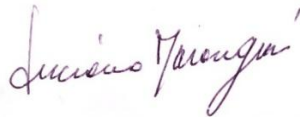
Per **ITALIA NOSTRA Rovigo** - Il Presidente Fabio Bellettato



Per **Legambiente Circolo A. Langer di Rovigo** - La Presidente Caterina Nale



Per **LIPU Delegazione Rovigo** - Il Delegato Luciano Marangoni



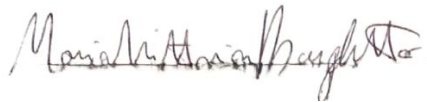
Per l' **Associazione WWF Provinciale di Rovigo ODV** - Il Presidente Eddi Boschetti



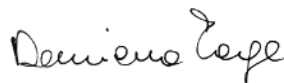
Per L'Associazione **Il Tarassaco ODV** - Il Presidente Matteo Cesaretto



Per **Slow Food Condotta di Rovigo** - La Presidente Maria Vittoria Borghetto



Per **FIAB Rovigo** - La Presidente Damiana Targa



Per la **Rete dei comitati a difesa della salute e dell'ambiente** - Il Responsabile Vanni Destro

